

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

**La legge sul lavoro è applicabile ai contratti tripartiti presso economie domestiche**

**Legge federale sul lavoro**

**[Art. 2](#)**

<sup>1</sup>*La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:*

(...)

*g. alle economie domestiche private.*

Con sentenza **2C\_470/2020** del **22 dicembre 2021** il Tribunale federale ha stabilito che il sopracitato articolo della Legge federale sul lavoro non si applica ai contratti tripartiti, ossia a contratti per personale occupato presso un'economia domestica privata tramite una ditta, sconfessando le autorità basilesi:

*“Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird gutgeheissen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht vom 10. April 2020 wird aufgehoben. Es wird festgestellt, dass Art. 2 Abs. 1 lit. g ArG auf Dreiparteienverhältnisse nicht anwendbar ist.”*

Si trattava di un caso di impiego di personale di cura e assistenza a domicilio per 24 ore al giorno effettuato da un'azienda di prestito di personale.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato come intende far applicare la decisione del Tribunale federale nel Canton Ticino, in particolare per ore e giorni di riposo?

Raoul Ghisletta